

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

C.F. 02902910120

SERVIZIO TECNICO

Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello VA

tel. 0332.661.330 – fax 0332.626.990 – e-mail: protocollo@autoritadibacino.va.it

e-mail certificata: protocollo@pec.autoritadibacino.va.it

orario al pubblico: martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.00

Laveno Mombello, il 30/04/2015

Prot.: 1991BD/bd

Responsabile del procedimento:
Geom. Baldin Daniele

ORDINANZA n. 11/2015

Comuni di GERMIGNAGA e LUINO – LAGO MAGGIORE <u>DIVIETO DI ATTRACCO E ACCESSO AGLI ISOLOTTI</u> <u>TEMPORANEI EMERGENTI ALLA FOCE DEL FIUME TRESA</u> Dal 01/05/2015 al 31/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE la Provincia di Varese – Macrosettore Agricoltura – Servizi Agricoltura e Gestione Faunistica, con nota prot. 20710 del 26/03/2015, pervenuta il 27/03/2015 al prot. 1422, ha richiesto l'emissione di ordinanza di divieto di attracco e di accesso agli isolotti temporanei emergenti alla foce del fiume Tresa, nei Comuni di Germignaga e Luino, lago Maggiore, per il periodo dal 01/05/2015 al 31/07/2015;

DATO ATTO che la richiesta è motivata dall'esigenza di impedire azioni di disturbo involontarie da parte di pescatori e bagnanti al "Corriere piccolo", rara specie ornittica, che nidifica sugli isolotti sabbiosi che si formato alla foce del fiume Tresa, nei Comuni di Germignaga e Luino, le quali azioni allontanerebbero i genitori dal nido esponendolo alla predazione da parte dei corvidi presenti;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire quanto sopra, dover ordinare il divieto di attracco e di accesso agli isolotti temporanei emergenti alla foce del fiume Tresa, nei Comuni di Germignaga e Luino, lago Maggiore, per il periodo dal 01/05/2015 al 31/07/2015;

DATO ATTO che le Autorità di Polizia potranno in ogni momento sospendere o eventualmente modificare i parametri del presente provvedimento, qualora ragioni di sicurezza lo rendessero necessario (art. 15 del Regolamento di cui alla L. 20 gennaio 1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano");

VISTE:

- la LR 4 aprile 2012 n. 6, "Disciplina del settore dei trasporti";
- la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11, "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti" e smi;
- 1'O.P.G.R. 3 luglio 1997, n. 58600, "Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde";
- lo Statuto dell'Autorità di bacino;

ORDINA

il DIVIETO DI ATTRACCO E DI ACCESSO AGLI ISOLOTTI TEMPORANEI EMERGENTI ALLA FOCE DEL FIUME TRESA, nei Comuni di Germignaga e Luino, lago Maggiore, per il periodo dal 01/05/2015 al 31/07/2015;

AMMONISCE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione amministrativa sanzionabile, ai sensi dell'art. 54 della LR 6/2012, con la conseguente rimozione delle unità di navigazione. I trasgressori sono tenuti a pagare le spese di rimozione e deposito, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da $\in 60,00$ a $\in 600,00$.

DÀ ATTO CHE

DATO ATTO che le Autorità di Polizia potranno in ogni momento sospendere o eventualmente modificare i parametri del presente provvedimento, qualora ragioni di sicurezza lo rendessero necessario (art. 15 del Regolamento di cui alla L. 20 gennaio 1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano");

PRESCRIVE CHE

La Provincia di Varese – Polizia Provinciale – Squadra di Polizia Nautica e Demaniale, la Polizia Locale dei Comuni interessati e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il provvedimento viene pubblicato agli Albi Pretori dell'Autorità di bacino e dei Comuni di Germignaga e Luino per almeno 15 giorni consecutivi.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Provincia di Varese e ai Comuni interessati.

È compito della Provincia di Varese – Macrosettore Agricoltura – Servizi Agricoltura e Gestione Faunistica provvedere ad esporre copia del presente provvedimento nei siti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Geom. Baldin Daniele)